

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2314

## PROPOSTA DI LEGGE

**d' iniziativa dei Deputati BALLARDINI, DE LAURO MATERA ANNA, LUZZATTO, SCHIAVETTI, CORONA ACHILLE, PAOLICCHI, AMADEI LEONETTO**

*Presentata l'8 luglio 1960*

**Modificazione del 3° comma dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, contenente norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 2 febbraio 1939, n. 374, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, contenente « Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni » prevede all'articolo 1 3° comma, che « la consegna (degli stampati e delle pubblicazioni) deve essere fatta prima che stampati e pubblicazioni siano posti in commercio o in diffusione o distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona ». La consegna stessa, secondo le modificazioni apportate con il decreto legislativo luogotenenziale del 1945, deve essere fatta alla Prefettura territorialmente competente.

L'inosservanza di tali obblighi è severamente punita, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 374 del 1939, modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 660 del 1950, con l'ammenda e con la sospensione del contravventore dall'esercizio della professione od arte.

Il comma 3° dell'articolo 1 sopra riportato è in aperto contrasto con l'articolo 21, 2° comma, della Costituzione. Esso, infatti, ordinando che ogni stampato o pubblicazione sia consegnato alla Prefettura prima che al committente, con ciò stesso istituisce uno strumento di censura preventiva in ordine

alla espressione del pensiero col mezzo della stampa, che la Costituzione invece ha vietato.

È ben vero che lo stesso articolo 21 della Costituzione, all'ultimo capoverso, dopo aver dichiarato vietate « le pubblicazioni a stampa, ... contrarie al buon costume », ha previsto che « la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni ». Conseguentemente la Corte Costituzionale con la sua sentenza del 14 giugno 1956, n. 1, in riferimento proprio alla libertà di stampa, ha rilevato che « in via generale la norma, la quale attribuisce un diritto non esclude il regolamento dell'esercizio di esso ». Ma ha altresì affermato che la disciplina dell'esercizio di un diritto sancito dalla Costituzione, in quanto comporta un limite di esso, deve essere specifica, esatta, e non generica e tale da lasciare, un troppo largo margine alla discrezionalità degli organi del potere politico.

Talché il richiamato ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione sancisce bensì che la legge ordinaria preordini i mezzi adeguati « a prevenire » le pubblicazioni contrarie al buon costume, ma ciò in via d'eccezione alla regola generale del divieto della censura preventiva. Tale eccezione non può quindi avere applicazione estensiva, ma postula una sua precisa regolamentazione. Essa comunque non può essere invocata per rendere compati-

bili con la regola costituzionale che proibisce la censura preventiva quelle norme che con formulazione generica conferiscono al potere esecutivo il modo di conoscere preventivamente le manifestazioni del pensiero fatte col mezzo della stampa, e quindi la possibilità di interferire esercitando su di esse una diretta o indiretta, ma comunque autentica, censura preventiva.

Una di tali norme è quella dettata dall'articolo 1, comma 3°, della legge n. 374, del 1939, e come tale, per essere una minaccia permanente alla libera manifestazione del pensiero, e quindi in contrasto con la Costituzione, va modificata.

È per questi motivi che confidiamo, onorevoli colleghi, nell'accoglimento sollecito ed unanime di questa proposta di legge.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Il 3° comma dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, è sostituito dal seguente:

« La consegna deve essere fatta entro i cinque giorni successivi a quello in cui gli stampati e pubblicazioni siano posti in commercio o in diffusione o distribuzione o rimessi al committente o ad altra persona ».